

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32426 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 11/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20057/2018 R.G. proposto da:

DOGRE s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Michele Nitti, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Stefano FUMAROLA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Muzio Clementi, n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe RAGUSO;

- **ricorrente** -

contro

DEDEM s.p.a. (già Dedem Automatica s.r.l.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Riccardo Rizzi, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Giovanni BIZZARRI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lavinio, n. 15, presso lo studio legale del predetto difensore;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 5664/08/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 29/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che:

1. La Dogre s.r.l., concessionaria per il Comune di Sesto San Giovanni, propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui resiste l'intimata con controricorso, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l'appello proposto dalla società Dedem Automatica s.r.l. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento per imposta pubblicitaria dell'anno 2015 relativa ad impianti (nella specie, cabine fototessera) presenti sul territorio del Comune.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la controricorrente ha depositato memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per avere la CTR omesso l'esame dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente in cui era analiticamente descritto il contenuto dei messaggi pubblicitari presenti sulle cabine per fototessera di proprietà di quest'ultima, diversi da quelli, pure presenti su dette cabine, che invece fungevano da insegna dell'attività, nonché delle riproduzioni fotografiche di tali impianti, prodotti in corso di causa.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. nonché 115 e 116 cod.

proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso, in violazione delle disposizioni censurate, che la concessionaria avesse dato prova del contenuto dei messaggi presenti sulle cabine per fototessera, riportato nell'avviso di accertamento e mai contestato dalla società contribuente.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

4. Invero, diversamente da quanto risulta dall'impugnata sentenza, la prova del contenuto dei messaggi presenti sulle cabine fototessera risultava pacificamente dall'avviso di accertamento, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, in cui era stato analiticamente riportato il contenuto di quelli ritenuti tassabili in quanto aventi esclusiva finalità pubblicitaria, comprensivo dell'indicazione del luogo ove gli impianti erano collocati, con esclusione, quindi, dei messaggi riportanti la scritta "fototessera" che la concessionaria qualificava come "insegna di esercizio", perciò esente da imposta. Circostanze, queste, che la società contribuente non aveva contestato in sede di impugnazione dell'atto impositivo, con la conseguenza che i giudici di appello hanno, da un lato, violato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23710 del 01/10/2018, Rv. 650522) e, dall'altro, erroneamente applicato l'esenzione d'imposta alle insegne di attività commerciali e di produzione di beni aventi anche finalità pubblicitaria (c.d. "insegne miste"), male interpretando il principio espresso da questa Corte nella sentenza n. 23021 del 2009 (ribadito da Cass. n. 26174 del 2011).

5. Invero, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto della vicenda processuale la ricorrente deduce, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, commi 1-bis e 5 del

d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che nel caso di specie non si verteva nell'ipotesi di insegne c.d. miste, ovvero di quelle che, oltre ad indicare la sede ove si svolge l'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, hanno anche finalità pubblicitarie (ad esempio perché contengono indicazioni relative ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti), purché rientranti nel limite dimensionale di 5 metri quadrati di superficie complessiva, in quanto i messaggi pubblicitari erano contenuti in un diverso mezzo, separato dall'insegna.

6. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, commi 1-bis del d.lgs. n. 507 del 1993, per avere la CTR erroneamente qualificato come sede dell'impresa le cabine fototessera.

7. Tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è fondato e va accolto.

7.1. Invero, questa Corte ha più volte affermato, proprio con riferimento alle cabine fototessera e in giudizi che vedevano parte la stessa società controricorrente, il principio, che qui va ribadito non essendovi ragioni per discostarsene, secondo cui «In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi né sede legale, né sede effettiva di svolgimento dell'attività commerciale, e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale. (Fattispecie in tema di cabine per fototessera o postazioni di distribuzione di cibi e bevande)»

(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7778 del 20/03/2019, Rv. 653053; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15460 del 07/06/2019, Rv. 65450; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27497 del 30/12/2014, Rv. 634248; Cass. n. 29086/2018, Cass. n. 13023/2015 e, da ultimo, Cass. n. 19067 del 16/07/2019, non massimata).

8. L'accoglimento del predetto quarto motivo determina l'assorbimento del terzo.

9. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata e, non richiedendosi per la risoluzione della controversia alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

10. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali dei gradi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, restando compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il 26/09/2019